



Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI): obblighi e responsabilità

Avv. Francesco Giordano

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, introducendo un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal d.lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

La digitalizzazione introdotta dal RENTRI

è volta, innanzitutto, a semplificare gli adempimenti delle imprese, sostituendo procedure cartacee con sistemi informatici. Peraltro, tale strumento consente alle autorità di vigilanza di disporre di dati aggiornati, completi e facilmente verificabili, al fine di prevenire e contrastare possibili irregolarità. Esso rappresenta, dunque, un presidio fondamentale di legalità, volto a favorire la tutela ambientale e a responsabilizzare gli operatori economici.

Il RENTRI, infatti, si inserisce nell'ambito della politica di rafforzamento della tutela ambientale inaugurata dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto strumenti più severi sul piano della prevenzione e repressione dei reati ambientali, per contrastare, con maggiore incisività, un fenomeno criminale che genera forte allarme sociale.



Prima di tale intervento normativo, la disciplina penale in materia ambientale era prevista dal d.lgs. n. 152/2006, noto come *Codice dell'Ambiente*. Si trattava però di un sistema fondato per lo più su reati di pericolo astratto, spesso di natura contravvenzionale e quindi percepiti come fattispecie di minore gravità.

Con la riforma del 2015, invece, vengono introdotti nel titolo VI-bis libro II del codice penale i delitti contro l'ambiente, considerando in tal modo l'ambiente non più solo come un bene da proteggere indirettamente, ma come un valore essenziale, meritevole di una tutela penale forte e autonoma.

Peraltro, la previsione del RENTRI si colloca nel solco delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Con la Direttiva UE 2018/851, infatti, il legislatore europeo ha imposto agli Stati membri l'obbligo di rafforzare i sistemi di controllo sui rifiuti, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nella loro gestione e di prevenire fenomeni di traffico illecito. In attuazione di tale direttiva, l'Italia ha adottato il d.lgs. 116 del 2020, che ha riscritto l'articolo 188-bis del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), prevedendo la progressiva istituzione del RENTRI.

Il RENTRI, dunque, è oggi disciplinato dal nuovo articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 e dai relativi decreti attuativi e la sua gestione è affidata al Ministero della Transizione Ecologica, con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

È importante, peraltro, sottolineare che l'introduzione del RENTRI rappresenta una sorta di "seconda occasione" per il legislatore italiano. In passato, infatti, si era tentato di digitalizzare la tracciabilità attraverso il SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), istituito dal Mini-

sterio dell'Ambiente. Tuttavia, il SISTRI non è mai entrato pienamente in funzione, a causa di criticità tecniche e gestionali, e ne è stata decretata la soppressione con l'art. 6 del d.l. 135/2018.

Per quanto concerne, poi, l'ambito applicativo dell'istituto in esame, si precisa che sono tenuti all'iscrizione al RENTRI diversi soggetti che operano nella gestione dei rifiuti e, in particolare, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Relativamente ai rifiuti non pericolosi, poi, sono tenuti all'iscrizione i soggetti indicati dall'articolo 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell'art. 258, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. 152 del 2006, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso decreto, comporta, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

Non è soggetta, invece, alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Il RENTRI e la responsabilità ex d.lgs. 231 del 2001

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio¹.

La responsabilità amministrativa dell'ente va a sommarsi a quella della persona fisica che ha commesso il reato; è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha agito per conto dell'ente ed è accertata mediante i meccanismi del processo penale.

L'imputazione della responsabilità avviene sulla base di due criteri: oggettivo e soggettivo.

Nello specifico, il primo criterio è rappresentato dalla commissione di un reato presupposto² nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte di un soggetto che rivesta una posizione formale nella compagine organizzativa dello stesso.

Dal punto di vista soggettivo, invece, è richiesta la colpa di organizzazione.

La stessa, in particolare, non rappresenta il riflesso della responsabilità della persona fisica che ha agito per conto dell'ente stesso, ma costituisce una forma di colpevolezza autonoma ascrivibile in capo alla persona giuridica.

È, invero, rimproverabile al soggetto giuridico la mancata adozione di sistemi idonei a prevenire ed evitare la commissione di reati da parte dei soggetti in posizione apicale ovvero dei subordinati.

Peraltro, ai fini dell'esclusione della responsabilità in esame il legislatore prescrive all'art. 6 del d.lgs. 231 che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) d.lgs. citato, l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Dunque, al fine di escludere la responsabilità dell'ente per i reati presupposto commessi dai soggetti che rivestono ruoli apicali ovvero subordinati (ex artt. 6 e 7 d.lgs. citato), è richiesta l'adozione del Modello di organizzazione e gestione.

Il Modello di organizzazione, quindi, costituisce uno strumento fondamentale nell'ambito della disciplina del d.lgs. 231 del 2001. Esso mira a realizzare tre diverse finalità: prevenire, controllare e sanzionare. Ciò posto, in seguito alla commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono previste diverse sanzioni a carico degli enti. Nello specifico, a norma dell'art. 9 d.lgs. citato, si distinguono in: sanzioni

1 Ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (ex art. 5, c. 1, d.lgs. n. 231 del 2001). In particolare, l'interesse rappresenta una proiezione finalistica della condotta volta ad ottenere un'utilità per l'ente. Pertanto, tale requisito si considera integrato a prescindere dall'effettiva realizzazione della locupletazione. Il vantaggio, invece, costituisce il concreto risultato ottenuto per effetto del reato.

2 Per reati presupposto si intendono fattispecie criminose tassativamente elencate nel d.lgs. n. 231 del 2001.

pecuniarie³, interdittive⁴, confisca⁵ e pubblicazione della sentenza⁶.

Ciò posto, rientrano nell'elenco tassativo dei reati presupposto i delitti contro l'ambiente, di cui all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

In questa sede non è necessario soffermarsi sull'elencazione analitica delle fattispecie incriminatrici – che spaziano dall'inquinamento e disastro ambientale fino alla gestione illecita dei rifiuti – quanto piuttosto sottolineare l'impatto sistemico della disciplina: il legislatore ha inteso trasferire sul piano organizzativo e collettivo la responsabilità della prevenzione, sollecitando gli enti a dotarsi

di modelli adeguati per la gestione del rischio ambientale.

Tali reati, per quanto di interesse, hanno una diretta connessione con il sistema di tracciabilità dei rifiuti e dunque con il RENTRI.

Si precisa, infatti, che l'art. 25-undecies, comma 2 lett. g) d.lgs. 231 del 2001 richiama, tra i reati presupposto, la fattispecie di cui all'art. 260-bis d.lgs. 152/2006 – “*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*”. Tale norma, che prevedeva nei confronti dei soggetti obbligati che omettevano l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti l'irrogazione

3 Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità all'ente. Vengono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota spazia da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro. Il giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dall'art. 11, c. 1 (gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto.

4 Le sanzioni interdittive sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati. In particolare, costituiscono sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal giudice penale tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati. Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente:

- all'esito del giudizio ove sia stata accertata la colpevolezza dello stesso;
- in via cautelare, su richiesta della pubblica accusa nel corso del procedimento, quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

Tuttavia, è esclusa (ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001) l'applicazione delle sanzioni in esame quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

5 La confisca è una sanzione autonoma e obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna. Si tratta, in particolare, di una sanzione che ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Tuttavia, sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. La “ratio” di tale misura ablatoria è di impedire all'ente di sfruttare comportamenti illeciti per finalità di “lucro”. Nello specifico, l'art. 53 del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che si possa disporre il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge.

6 La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro e in caso di rifiuti pericolosi una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, è stata abrogata.

Stante l'abrogazione del SISTRI, dunque, è discussa l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 25-undecies, comma 2. lett. g) d.lgs. 231 del 2001 agli enti.

Invero, alcuni escludono la punibilità, sottolineando che il d.lgs. 116/2020, che ha introdotto la nuova disciplina sul RENTRI, non prevede alcuna sanzione penale per le ipotesi precedentemente contemplate dall'art. 260-bis. La riforma del RENTRI e l'abrogazione del SISTRI, dunque, avrebbero determinato un vuoto normativo in materia di sanzioni penali per le violazioni precedentemente previste dall'art. 260-bis e, pertanto, la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 non potrebbe più fondarsi su tali illeciti.

Altri, invece, non negano la responsabilità amministrativa degli enti nell'ipotesi in esame. Invero, l'introduzione del RENTRI in luogo del SISTRI avrebbe comportato l'automatica applicazione della disciplina prevista per il secondo al primo, estendendo dunque l'ambito di applicazione dell'art. 260-bis d.lgs. 152 del 2006 e, pertanto, dell'art. 25-undecies comma 2 lett. g) d.lgs. 231 del 2001 al RENTRI.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, tuttavia, residua la configurabilità del reato ex art. 258, co. 4 d.lgs. 152/2006, secondo periodo, che punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale disposizione assume particolare rilevanza in ambito 231, in quanto l'utilizzo di certificazioni false nel ciclo di gestione dei rifiuti, incide direttamente sulla trasparenza e correttezza del sistema di tracciabilità dei rifiuti stessi, compromettendo la funzione di controllo ambientale e aumentando i rischi per la salute pubblica e per l'ambiente.

Implicazioni per le congregazioni religiose operanti in ambito scolastico, ricettivo, sanitario e socio-assistenziale

Le congregazioni religiose che gestiscono scuole, strutture ricettive, assistenziali e socio-sanitarie assistenziali si trovano, al pari di altri enti, a produrre e gestire rifiuti che in molti casi possono essere qualificati come pericolosi. In tali ipotesi esse potrebbero rientrare tra i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del RENTRI, con conseguente necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle proprie opere.

In conclusione, l'applicazione del RENTRI e l'adeguamento ai modelli organizzativi previsti dal d.lgs. 231/2001 rappresentano, per le congregazioni religiose, non solo un obbligo normativo, ma anche un'opportunità: quella di testimoniare, attraverso scelte gestionali responsabili, l'impegno a tutelare la comunità e a custodire l'ambiente come bene comune.

Come ricordava Papa Francesco nella *Laudato si'*, la cura della "casa comune" non è un compito accessorio, ma un dovere che riguarda tutti, in particolare le istituzioni che operano a servizio delle persone e delle comunità. Così, il rispetto della legge diventa per le congregazioni religiose un atto di coerenza con la loro missione spirituale e un segno concreto di fraternità universale⁷.

7 Cf. Papa Francesco, *Laudato si'*. Enciclica sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015, nn. 13-14.